

Cass., civ. sez. II, del 8 agosto 2018, n. 20644

1. Il primo dei quattro motivi in cui è articolato il ricorso denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2702 e 2708 c.c., 214, 215, 115, 116, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d'appello avrebbe sbagliato nel ritenere generica la quietanza liberatoria, in quanto essa, di per sé generica, "risulta essere stata apposta sulla terza facciata del medesimo foglio uso bollo contenente la scrittura privata" del 2000 (scrittura privata con la quale **ML** e **FP** riconoscevano di aver ricevuto 50 milioni di lire a titolo di prestito e si impegnavano a restituirli in cinque rate annuali a partire dal mese di settembre 2001). Ciò troverebbe conferma nell'orientamento di questa Corte (in particolare, Cass. 22655/2011), per il quale la quietanza può risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione «pagato» o altra equivalente apposta sulla fattura.

Il motivo è infondato. In base alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, la quietanza prodotta in giudizio è costituita dalla dicitura "saldato in data 13.8.2002" sottoscritta dal creditore cedente **Aj**, contenuta in un foglio separato da quello contenente il credito ceduto, privo di riferimento ad alcun credito, così che è plausibile la valutazione della Corte d'appello di genericità della quietanza stessa. Quanto al precedente citato a supporto della propria tesi dalla ricorrente, esso non è in termini.

Secondo Cass. 22655/2011, sì "il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione «pagato», o altra equivalente, apposta sulla fattura", ma l'attestazione deve rivelare "sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto", indicazioni entrambe mancati nel caso di specie, ove comunque, a fronte di un debito di 50 milioni di lire, pagabile in cinque rate annuali, risulta, in base a distinta quietanza prodotta in giudizio, già antecedentemente stato posto in essere un pagamento di 10 milioni di lire.